

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12/2012

Seduta del 28.03.2012

OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL 20.12.1996 E SS.MM

L'anno 2012 addì 28 del mese di marzo alle ore 20.38 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti (P) e assenti (A):

Il Sindaco GASTALDON Mirco (P)

e i Consiglieri:

1. BASSO PIETRO	P	11. FERRO ANDREA	A
2. NANIA ENRICO	P	12. GIACOMINI DENIS	P
3. CECCHINATO SILVIO	P	13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA	P
4. BECCARO PAOLINO	A	14. TALPO ANNA LUISA	P
5. GIACON CHIARA	P	15. MASCHI PIER ANTONIO	A
6. SCHIAVO MICHELE	P	16. PINTON SIMONE	A
7. PETRINA GIOVANNI	P	17. BORELLA SILVIO	P
8. LACAVA EDOARDO	P	18. FUGOLO GIANNI	P
9. VETTORE LUCIA	P	19. LO VASCO ANGELO	A
10. SAVIO ALBERTO	P	20. BOTTECCHIA GIOVANNI	P

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.

Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

NANIA Enrico, TALPO Anna Luisa

OGGETTO: Modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.1996 e ss.mm.

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco

Relatore: Mirco Gastaldon – Sindaco

Il Sindaco relazione sulla presente proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di approvare una modifica al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

La proposta di modifica si rende opportuna per consentire a defunti che in vita fossero legati da vincolo di matrimonio, ovvero parentela entro il I grado, ovvero iscritti alla medesima famiglia anagrafica di avere sepoltura in loculi contigui.

Inoltre si propone di recepire le indicazioni della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, che in riguardo alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 prevede per i loculi di nuova costruzione una altezza minima di 0,70 m, invece che di 0,65 m come previsto dall'art. 58, comma 5 del vigente Regolamento Comunale.

Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approva la proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che il testo vigente dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del 20.12.1983 e ss.mm., esclude la possibilità di concessione per futura tumulazione di persone in atto viventi, con la sola eccezione dei seguenti casi:

- a) il coniuge o il genitore di un defunto, esclusivamente per la propria futura tumulazione nel loculo immediatamente successivo, secondo la numerazione di cui al successivo art. 58, comma 16;
- b) il richiedente ultrasettantenne esclusivamente per la propria futura tumulazione;

PREMESSO inoltre che il medesimo art. 49, comma 3, lettere a) e b), consente la traslazione di salme solo nei seguenti casi:

- a) quando il coniuge o parenti di 1° grado presenta no seri e gravi problemi fisici e di salute documentati con certificato medico, tali da non consentire loro l'accesso al loculo già in concessione;
- b) quando, per carenza di loculi, è stata effettuata la tumulazione della salma in loculi provvisoriamente prestati da altri concessionari;

RILEVATO che l'ampliamento del cimitero, successivo all'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, garantisce la disponibilità di loculi per nuove tumulazioni sufficiente ad evitare il ricorso a tumulazioni provvisorie, come previsto dalla lettera b) del precitato art. 49, comma 3;

RITENUTO di consentire la concessione di loculi per la traslazione di salme quando si tratti di di defunti in vita legati da vincolo di matrimonio, ovvero parentela entro il I grado, ovvero iscritti alla medesima famiglia anagrafica, allo scopo di consentirne la sepoltura contigua, anche quando i familiari non si siano avvalsi della facoltà prevista del precitato art. 49, comma 2, lettera a);

RICHIAMATO l'art. 54 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che prevede che la rinuncia alla concessione dia luogo al parziale rimborso del prezzo, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della concessione;

RITENUTO di escludere possibilità di rimborso per i loculi che siano restituiti al Comune in seguito a traslazione di salme per consentire la sepoltura contigua quando si tratti di di defunti in vita legati da vincolo di matrimonio, ovvero parentela entro il I grado, ovvero iscritti alla medesima famiglia anagrafica, nonchè di semplificare le modalità di calcolo del rimborso nei casi in cui sia dovuto;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28.03.2012

RICHIAMATA la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, che in riguardo alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 prevede per i loculi di nuova costruzione una altezza minima di 0,70 m, invece che di 0,65 come previsto dall'art. 58, comma 5 del vigente Regolamento Comunale;

VISTO il DPR 285 del 10 settembre 1990 "Regolamento di polizia mortuaria";

VISTA la LR 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria"

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere espresso in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000

SI PROPONE

1. di approvare le modifiche agli articoli 49, 54 e 58 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria come da testo allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione;
2. di disporre che le modifiche introdotte al Regolamento di Polizia Urbana, approvate con la presente deliberazione, diverranno efficaci il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE:

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica

Cadoneghe,

La Responsabile Servizi alla Persona
Fadia Misri

ALLEGATO A

TESTO VIGENTE

Art. 49
Modalita' di concessione

- 1 Gli ossari di famiglia e le aree per le sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, secondo le disponibilita', a persona, ente, comunita'. Due o piu' persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappellina funeraria di famiglia. Nelle concessioni di aree a favore di enti o comunita' dovra' essere esplicitamente determinato quali soggetti potranno esservi sepolti. Nelle concessioni a favore di persone di ossari di famiglia ed aree per la costruzione di tombe di famiglia, cappelline, edicole e sarcofaghi, dovra' essere indicato che nelle stesse potranno essere tumulati esclusivamente i concessionari, i loro coniugi, ascendenti, discendenti, collaterali affini e conviventi, purché per quest'ultimi venga dimostrata la stabile convivenza.
- 2 I loculi potranno essere concessi esclusivamente per le tumulazioni di famigliari deceduti. Viene pertanto esclusa ogni concessione di questo tipo per la futura tumulazione di persone in atto viventi. In deroga a quanto precedentemente stabilito:
 - a) e' consentito che il coniuge o un genitore vivente del defunto possa ottenere la concessione, per la sua futura esclusiva tumulazione, del loculo immediatamente successivo, secondo la numerazione di cui all'art. 58, comma 16;
 - b) e' consentito che l'ultrasettantenne possa ottenere la concessione di loculo per la sua esclusiva futura tumulazione.
Nel caso in cui a breve/medio termine sia prevedibile che si creeranno possibili situazioni di carenza di loculi, il Sindaco potra' disporre la sospensione dell'applicazione delle deroghe di cui alle precedenti lettere a) e b). La sospensione potra' riguardare ambedue le categorie od una soltanto delle stesse.
- 3 La concessione di loculi al fine di trasferire, all'interno del cimitero, salme da altri loculi è ammessa esclusivamente nei seguenti casi: a) quando il coniuge o parenti di 1° grado presentano seri e gravi problemi fisici e di salute documentati con certificato medico, tali da non consentire loro l'accesso al loculo già in concessione; b) quando, per carenza di loculi, è stata effettuata la tumulazione della salma in loculi provvisoriamente prestati da altri concessionari. Le tumulazioni provvisorie potranno essere autorizzate esclusivamente dal Sindaco per motivate ed obiettive situazioni.
- 4 Per la concessione di loculi, ossari individuali e cellette cinerarie individuali, deve essere presentata regolare domanda all'ufficio contratti. Nella domanda deve chiaramente essere indicato il tipo di concessione richiesta, il cognome e il nome del richiedente la concessione, la data e il luogo di nascita dello stesso, il suo domicilio e codice fiscale. Nella domanda dovranno essere altresì indicate le generalità complete della salma, o resti mortali, da tumulare, il luogo e la data di nascita, salvi i casi di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), il luogo e la data di morte. Per i loculi costruiti antecedentemente all'approvazione del presente regolamento e' riconosciuto, nei limiti delle disponibilita', ai richiedenti la facolta' di scelta del loculo e dell'ossario. In tal caso nella domanda dovra' essere indicato il loculo o l'ossario richiesto. I loculi, gli ossari e le cellette cinerarie individuali, costruiti successivamente all'approvazione del presente regolamento, verranno assegnati nel stretto rispetto dell'ordine numerico previsto dall'art. 58, comma 16. L'ordine di assegnazione dei loculi, ossari e cellette funerarie può essere derogato nei casi in cui il coniuge o parente di 1° grado del defunto, per documentate condizioni fisiche o di salute che gli impediscono l'utilizzo di scale mobili e/o elevatori, non può raggiungere e quindi curare la sepoltura del defunto.
- 5 Per la concessione di ossari di famiglia dovra' essere presentata, dal o dai richiedenti, regolare domanda all'ufficio contratti. Nella domanda deve essere chiaramente indicato il tipo di concessione richiesta il cognome e nome del richiedente, la data ed il luogo di nascita dello stesso, il suo domicilio e codice fiscale.

- 6 Per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia dovrà essere presentata dal richiedente regolare domanda all'ufficio contratti. Nella domanda debbono essere indicate le misure dell'area richiesta e la stessa deve essere vista dal Capo Settore Lavori Pubblici del Comune per conferma delle misure e, se trattasi di aree lottizzate, per il controllo del lotto indicato nella planimetria.
- 7 Nel caso di domande da parte di Enti e Comunità volte ad ottenere la concessione di aree, nella domanda dovrà altresì essere esplicitamente indicata la tipologia dei soggetti che avranno diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia, soggetti che in ogni caso dovranno rientrare nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 del precedente art. 23. Per motivate ragioni di elevata riconoscenza della comunità locale nei confronti dei defunti, con delibera di Giunta Comunale potrà essere concessa apposita deroga.
- 8 Le domande di persone fisiche volte ad ottenere le concessioni di cui al precedente comma 5 potranno essere accolte a condizione che il richiedente (o tutti i richiedenti nel caso in cui la domanda di concessione venga presentata da più soggetti) si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 del precedente art. 23.
- 9 L'istruttoria per il rilascio delle concessioni verrà curata dall'ufficio stato civile. Con apposita determinazione del responsabile del servizio verrà autorizzato il rilascio delle concessioni.

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 49 Modalità di concessione

- 1 Gli ossari di famiglia e le aree per le sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persona, ente, comunità.
Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappellina funeraria di famiglia.
Le concessioni a favore di persone e relative ad ossari di famiglia e aree per la costruzione di tombe di famiglia, cappelline, edicole e sarcofagi recano indicazione che nelle stesse possono essere tumulati esclusivamente i concessionari, i loro coniugi, ascendenti, discendenti, collaterali affini e altre persone, purché iscritte alla medesima famiglia anagrafica. Il richiedente (o tutti i richiedenti nel caso in cui la domanda di concessione venga presentata da più soggetti) deve trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 23, comma 2, lettere a), b), c), d).
Le concessioni di aree a favore di enti o comunità individuano esplicitamente i soggetti che possono esservi sepolti, in ogni caso rientranti tra i casi previsti dall'art. 23, comma 2, lettere a), b), c), d). Per motivate ragioni di elevata riconoscenza della comunità locale nei confronti dei defunti, la Giunta Comunale può deliberare di concedere apposita deroga.
- 2 I loculi possono essere concessi esclusivamente per le tumulazioni di familiari deceduti. La concessione per la futura tumulazione di persone in atto viventi è consentita solo nei seguenti casi:
 - a) il coniuge o il genitore di un defunto, esclusivamente per la propria futura tumulazione nel loculo immediatamente successivo, secondo la numerazione di cui al successivo art. 58, comma 16;
 - b) il richiedente ultrasettante esclusivamente per la propria futura tumulazione.Per la concessione di loculi, ossari individuali e cellette cinerarie individuali, deve essere presentata regolare domanda all'ufficio servizi cimiteriali, indicando le generalità complete della salma o dei resti mortali da tumulare.
Per i loculi e gli ossari costruiti prima del 1996 è riconosciuta ai richiedenti facoltà di scelta degli stessi, nei limiti in disponibilità.
Per i loculi, gli ossari e le cellette cinerarie individuali costruiti successivamente al 1996, l'assegnazione avviene secondo quanto previsto dal successivo art. 58, comma 16.
- 3 La concessione di loculi per la traslazione di salme all'interno del cimitero è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando il coniuge o parenti di primo grado documentino con certificato medico condizioni tali da non consentire loro l'accesso al loculo già in concessione;
- b) quando riguardi defunti che in vita fossero legati da vincolo di matrimonio, parentela entro il secondo grado, ovvero iscritti alla medesima famiglia anagrafica. In tali casi, la richiesta di traslazione può essere autorizzata qualora sia resa manifesta volontà in tal senso da parte di tutti i soggetti che abbiano titolo ad esprimersi, ovvero qualora il richiedente dimostri con titolo idoneo di agire in nome e per conto dei cointeressati.

TESTO VIGENTE

Art. 54
Restituzione di sepoltura per trasferimento
- Rimborsi -

- 1 La richiesta di trasferimento di salma da sepolture private per diversa sistemazione comporta la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura. Per motivate situazioni eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco. In tali ipotesi dovrà essere rilasciato un apposito atto di modifica della concessione originaria.
- 2 La rinuncia, espressa, dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolate sulla base delle tariffe in vigore all'atto della concessione, viene fissato come in appresso:
 - a) per le concessioni trentennali:
 - * per le rinunzie effettuate tra il primo e il decimo anno di concessione, 2/3 del canone di concessione;
 - * per le rinunzie effettuate tra l'undicesimo e il ventesimo anno di concessione, 1/3 del canone di concessione;
 - * per le rinunzie effettuate tra il ventesimo ed il trentesimo anno di concessione, 10% di 1/3 del canone di concessione per ogni anno di rinuncia. Le frazioni di anno non vengono rimborsate;
 - b) per le concessioni novantanovennali:
 - * per le rinunzie effettuate tra il primo e il decimo anno di concessione, 2/3 del canone di concessione;
 - * per le rinunzie effettuate tra l'undicesimo e il ventesimo anno di concessione, 1/2 del canone di concessione;
 - * per le rinunzie effettuate tra il ventunesimo ed il cinquantesimo anno di concessione, 1/3 del canone di concessione;
 - * per le rinunzie effettuate tra il cinquantesimo ed il novantanovesimo anno, 1/49 di 1/5 del canone di concessione per ogni anno rinunciato. Le frazioni di anno non danno luogo a rimborso.
- 2 Per i loculi, ossari individuali e di famiglia e le nicchie si dà luogo a rimborso solo dopo che l'interessato avrà provveduto a rimettere in pristino la sepoltura ed avrà provveduto a far sostituire i chiusini usati con altri di uguale spessore e qualità'.

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 54 Restituzione di sepoltura per trasferimento - Rimborsi

- 1 La richiesta di trasferimento di salma da sepolture private per diversa sistemazione comporta la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.
- 2 La rinuncia comporta parziale rimborso del prezzo della concessione solo nei casi di cui all'art. 49, comma 3 lettera a).
Il rimborso, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della concessione, è fissato come in appresso:
 - a) rinunce a concessioni trentennali effettuate tra il primo e il quindicesimo anno: 2/3 del canone;

- b) rinunce a concessioni trentennali effettuate tra il sedicesimo e ventinovesimo anno: 1/3 del canone;
- c) rinunce a concessioni novantanovenali effettuate entro il cinquantesimo anno: 1/2 del canone;
- d) rinunce a concessioni novantanovenali effettuate tra il cinquantesimo ed il novantottesimo anno: 1/3 del canone;

Le frazioni di anno non danno luogo a rimborso.

TESTO VIGENTE

Art. 58 **Caratteristiche tecniche di costruzione**

- 1 Nella costruzione di cappelline funerarie di famiglia, tombe di famiglia, edicole funerarie e sarcofagi, e' prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.
- 2 In deroga al comma precedente, compatibile col carattere e la struttura della costruzione, puo' essere autorizzata l'esecuzione della muratura con l'impiego di mattoni pieni sabbiati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantire l'impermeabilita'
- 3 L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non deve essere superiore a mt. 5,00 dal piano di campagna del cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.
- 4 Ogni costruzione puo' essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm. 60 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.
- 5 I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori:
 - profondita' cm. 225
 - larghezza cm. 80
 - altezza cm. 65.
- 6 Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro.
- 7 Le pareti perimetrali esterne che racchiudono i loculi, gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm. 15 e debbono essere realizzate in cemento armato gettato in opera.
- 8 I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne la impermeabilita' ai liquidi e ai gas.
- 9 I loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.
- 10 Le celle prefabbricate, raggruppanti piu' loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore a cm. 5.
- 11 Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi e ai gas.
- 12 L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovra' essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.
- 13 Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.
- 14 La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni, di spessore totale non inferiore a cm. 15, sempre intonacati sulla parte esterna.
- 15 E' permessa anche la chiusura con elemento prefabbricato in cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementizia ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
- 16 I loculi devono essere numerati progressivamente in senso verticale partendo dal basso verso l'alto e viceversa e procedendo da sinistra verso destra.

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 58 Caratteristiche tecniche di costruzione

- 1 Nella costruzione di cappelline funerarie di famiglia, tombe di famiglia, edicole funerarie e sarcofagi, è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.
- 2 In deroga al comma precedente, compatibile col carattere e la struttura della costruzione, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con l'impiego di mattoni pieni sabbiati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantire l'impermeabilità.
- 3 L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non deve essere superiore a mt. 5,00 dal piano di campagna del cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.
- 4 Ogni costruzione può essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm. 60 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.
- 5 I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori:
 - profondità cm. 225
 - larghezza cm. 80
 - altezza cm. 70.
- 6 Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro.
- 7 Le pareti perimetrali esterne che racchiudono i loculi, gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm. 15 e debbono essere realizzate in cemento armato gettato in opera.
- 8 I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne la impermeabilità ai liquidi e ai gas.
- 9 I loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.
- 10 Le celle prefabbricate, raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore a cm. 5.
- 11 Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi e ai gas.
- 12 L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.
- 13 Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.
- 14 La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni, di spessore totale non inferiore a cm. 15, sempre intonacati sulla parte esterna.
- 15 E' permessa anche la chiusura con elemento prefabbricato in cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementizia ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
- 16 I loculi, ossari e cellette funerarie devono essere numerati progressivamente in senso verticale partendo dal basso verso l'alto e viceversa e procedendo da sinistra verso destra. Tale ordine di assegnazione può essere derogato quando il coniuge o parenti di primo grado documentino con certificato medico condizioni tali da impedire l'uso di scale mobili e/o elevatori, pregiudicando la cura della sepoltura del defunto.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28.03.2012

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 11 dell'ordine del giorno.

Interviene l'Assessore Schiavo.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti 16

Voti favorevoli 16

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti 16

Voti favorevoli 16

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

*IL PRESIDENTE
GASTALDON Mirco*

*IL SEGRETARIO
BUSON dr. Roberto*

N°321 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05.04.2012

Addì 05.04.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 30.04.2012

Lì 30.04.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.....
